



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI
DIVISIONE 3

Roma, - 5 LUG 2010

Alle Autorità portuali
LORO SEDI

Alle Capitanerie di porto e, loro tramite, agli
Uffici marittimi dipendenti
LORO SEDI

Prot. M_TRA/PORTI/ 8439

OGGETTO: Direttiva del Sig. Ministro sul lavoro portuale. Valutazione di congruità degli organici delle imprese di cui all'articolo 17 della legge n. 84/94.

Come è noto la direttiva di cui all'oggetto, datata 5 agosto 2008 e diffusa con circolare n. 10445 del 24 settembre 2008, stabilisce, al punto 4), che le Autorità portuali o, dove non istituite, le Autorità marittime devono valutare, con periodicità almeno annuale, la congruità degli organici delle imprese di cui all'articolo 17 della legge n. 84/94, ai fini di una loro eventuale rideterminazione in ragione delle richieste effettuate dai soggetti utilizzatori. Al punto 5), la stessa direttiva prevede che la scrivente Direzione generale è incaricata di effettuare le necessarie verifiche in ordine all'attuazione delle disposizioni in essa contenute e di riferire periodicamente in merito agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Tanto premesso, le Autorità portuali e le Capitanerie di porto in indirizzo, nonché gli Uffici marittimi da queste ultime dipendenti, sono invitati a trasmettere allo scrivente copia degli atti relativi all'ultimo procedimento posto in essere ai fini dell'attuazione del su richiamato punto 4) della direttiva del Sig. Ministro, ovvero a provvedere con la dovuta urgenza ai necessari adempimenti nel caso in cui le predette valutazioni di congruità non fossero state ancora effettuate o non fossero state effettuate con la periodicità indicata nella direttiva ministeriale.

Nell'occasione, ferme restando le disposizioni impartite anche in ordine alle procedure da adottare per l'eventuale copertura di vacanze nelle dotazioni organiche delle imprese in oggetto, si segnala che per evidenti ragioni di opportunità, ove dalle predette verifiche di congruità risultasse necessaria la rideterminazione in riduzione dell'organico, quest'ultimo andrebbe comunque stabilito in un numero di unità non inferiore al numero dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo effettivamente presenti nell'organico dell'impresa al momento della sua rideterminazione.

Ai fini della predetta rideterminazione in funzione dell'effettivo impiego dei lavoratori in questione da parte delle imprese utilizzatrici, si fornisce, per quanto possa



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI
DIVISIONE 3

- 2 -

ritenersi utile e a mero titolo orientativo, l'allegata tabella utilizzata dallo scrivente per effettuare le proprie valutazioni al riguardo ed elaborata in base ai seguenti elementi:

- a) numero medio annuale delle prestazioni effettivamente rese dai prestatori di lavoro temporaneo nel biennio precedente;
- b) divisore 252, pari al numero delle potenziali giornate lavorative annuali che configurerebbero una situazione teorica di piena occupazione. Divisore calcolato sottraendo ai 365 giorni dell'anno le domeniche, le festività nazionali e religiose, le ferie e le assenze medie annuali stimate per malattia, infortunio e permessi;
- c) percentuali variabili di aumento dell'organico teorico risultante a piena occupazione (inversamente proporzionali alle dotazioni organiche), da applicarsi in ragione della discontinuità dei traffici marittimi e delle richieste di lavoro da parte delle imprese utilizzatrici, che determinano "strutturalmente" un impiego discontinuo del personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo.

Le Capitanerie di porto vorranno estendere la presente agli Uffici gerarchicamente sottoposti al fine degli adempimenti di competenza.

Si resta in attesa di sollecito riscontro.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



Roma, 24 SET. 2008

*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, n. 271)
DIREZIONE GENERALE DEI PORTI
DIVISIONE 3

Prot. M_TRA/PORTI/10445

Alle AUTORITA' PORTUALI
LORO SEDI

Alle CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

e, per conoscenza

Al COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
SEDE

All'ASSOPORTI
Corso Rinascimento, 24
00186 ROMA

Oggetto: Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2008 in materia di fornitura di manodopera temporanea nei porti.

Si trasmette alle Autorità in indirizzo, per gli adempimenti di competenza, la direttiva in oggetto, recante disposizioni finalizzate alla completa attuazione dell'assetto organizzativo del lavoro portuale disciplinato dalla legge n. 84/1994.

Ferme restando le disposizioni impartite con le precedenti circolari ministeriali prot. 3406 del 24/11/2004, prot. 133 del 23/01/2006 e prot. 717 del 17/01/2008 in ordine alle procedure da seguire per la verifica dell'eventuale necessità di istituire, nei porti che ne siano sprovvisti, il soggetto prestatore di manodopera temporanea, la direttiva prescrive che nei porti in cui sia tutt'ora operante come soggetto prestatore di manodopera temporanea un'impresa derivata dalla trasformazione della ex Compagnia portuale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, l'Autorità competente proceda entro il 31/12/2008 all'indizione della procedura ad evidenza pubblica prevista dall'art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994 e, in caso di esito infruttuoso di detta procedura, alla costituzione dell'Agenzia di cui al comma 5 dello stesso art. 17, entro sessanta giorni dalla chiusura della procedura di selezione. Tutto ciò in quanto, a partire dal 1° luglio 2009, non sarà più consentita la fornitura di manodopera temporanea da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 17 della legge n. 84/1994 o dal decreto legislativo n. 276/2003.

La direttiva, inoltre, reca disposizioni in ordine alle verifiche periodiche da parte delle Autorità competenti delle dotazioni organiche dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 17. In particolare, essa prevede una valutazione di congruità degli organici da compiersi con periodicità almeno annuale, nonché modalità e procedure per la copertura dei posti vacanti in organico.

Tenuto conto di quanto previsto al punto 5) della direttiva in argomento, l'Autorità portuale o l'Autorità marittima del porto non compreso nella giurisdizione di un'Autorità portuale è tenuta ad informare la scrivente Direzione generale degli adempimenti posti in essere in attuazione della direttiva medesima, nei seguenti termini:



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)
DIREZIONE GENERALE DEI PORTI
DIVISIONE 3

- 2 -

per quanto riguarda l'indizione della gara, entro il 15 gennaio 2009; per quanto riguarda l'esito della procedura di selezione, entro 15 giorni dalla sua conclusione.

Le Autorità di cui al comma precedente sono tenute, inoltre, a notificare la presente circolare e l'allegata direttiva alle imprese fornitrici di manodopera temporanea derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, nonché alle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 della stessa legge, operanti nei porti di competenza.

Le Capitanerie in indirizzo, provvedono ad estendere la presente circolare agli Uffici gerarchicamente dipendenti, per i relativi adempimenti di loro competenza.

Il Direttore Generale
(Dott. Cosimo Caliendo)



28260 21 AGO 2008

N. 28094	UFFICIO L
----------	-----------

CORTE DEI CONTI *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

05.09.08 003254

UFF. CONTR. INFRASTR.
E TERRITORIO

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTI gli articoli 16,17, e 18 della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche;

VISTO l'articolo 86 comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

RILEVATO che sussistono in alcuni porti situazioni di non conformità al modello dell'organizzazione del lavoro portuale delineato dalla legge n. 84 del 1994 e successive modifiche;

RITENUTO, nelle more dell'adozione di una nuova normativa quadro sui porti, che sia necessario addivenire alla completa attuazione delle disposizioni relative all'assetto del lavoro portuale contenute nella legge n. 84 del 1994 e successive modifiche;

EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA

1) Nei porti in cui risulta necessaria la presenza di un soggetto autorizzato alla prestazione di manodopera temporanea e nei porti in cui sia tuttora operante come soggetto prestatore di manodopera temporanea un'impresa derivata dalla trasformazione della ex compagnia portuale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett.b) della legge n. 84 del 1994, le autorità portuali e, dove non istituite, le autorità marittime che ancora non abbiano dato completa attuazione alle disposizioni della legge n. 84 del 1994 sul lavoro portuale, devono procedere entro il 31.12.2008 all'indizione della procedura ad evidenza pubblica prevista dall'articolo 17 comma 2 della legge n. 84 del 1994.

2) Nel caso in cui, a seguito dell'esperimento della procedura di selezione di cui al punto 1) non risulti possibile individuare l'impresa da autorizzare nell'ambito del porto alla prestazione di lavoro temporaneo, le autorità portuali e, dove non istituite, le autorità marittime devono procedere, entro sessanta giorni dalla chiusura della procedura di selezione,



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

alla costituzione dell'agenzia di cui al comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994.

3) A partire dal 1° luglio 2009 non sarà più consentita la prestazione di manodopera temporanea alle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 da parte di soggetti diversi da quelli individuati secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, o, in caso di assenza di quest'ultimo soggetto, da parte delle agenzie di somministrazione di diritto comune.

4) Fatte salve le nuove norme di legge che andranno a disciplinare compiutamente la materia, gli organici dei soggetti autorizzati alla prestazione di manodopera temporanea ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 devono essere sottoposti a valutazione di congruità da parte delle autorità portuali o, dove non istituite, delle autorità marittime con periodicità almeno annuale, ai fini di una loro eventuale rideterminazione in ragione delle richieste effettuate dai soggetti utilizzatori. Inoltre in caso di vacanze nell'organico non può farsi luogo ad una loro automatica copertura, ma le assunzioni devono essere valutate e autorizzate dall'autorità portuale o, dove non istituita, dall'autorità marittima. In entrambi i casi le determinazioni delle predette autorità devono essere comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti, almeno trenta giorni prima della loro adozione per le valutazioni di competenza.

5) La Direzione Generale per i Porti è incaricata di effettuare la verifica degli adempimenti posti in essere da parte delle autorità portuali e marittime in attuazione della presente direttiva e di riferire periodicamente in merito agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

La presente direttiva è soggetta alla registrazione della Corte dei Conti.


Altero Matteoli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI PORTUALI E DEI TRASPORTI

31T 25/8/08
IL DIRETTORE

